

Codice A1906A

D.D. 21 aprile 2017, n. 169

R.D. 1443/1927. Rinnovo della Concessione Mineraria denominata "Fornaccio" nel territorio dei Comuni di Lozzolo, Roasio (VC) e Villa del Bosco (BI). Richiedente: R.M. - Ricerche Minerarie S.r.l.. Codice: C116V.

Visto:

il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443: “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere”;

il D.P.R. 382/1994 sulla “Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerali di interesse nazionale e di interesse locale”;

il D.P.R. 128/1959 sulle “Norme di Polizia delle miniere, cave e torbiere” e le modifiche ed integrazioni introdotte dal D.lgs. 624/1996 di recepimento delle Direttive dell’Unione Europea in materia di sicurezza e igiene dei lavoratori nelle attività estrattive;

il d.lgs. n. 117/2008 sulla “Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE”;

la Deliberazione della Giunta regionale del Piemonte n. 21 - 2637 del 26 settembre 2011, assunta ai sensi dell’art. 13 l.r. 40/1998, con la quale è stato espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto di rinnovo con modifica di area della concessione di coltivazione e recupero ambientale della miniera “Fornaccio” situata nel territorio dei Comuni di Lozzolo, Roasio (VC) e Villa del Bosco (BI), sviluppato per un arco temporale previsto in dieci anni dalla data dell’autorizzazione;

la determinazione dirigenziale n. 614 del 2 dicembre 2011, con la quale è stato accordato il rinnovo con modifica di area della Concessione mineraria per minerali di caolino, argille per porcellana e terraglia forte denominata “FORNACCIO”, situata nel territorio dei Comuni di Lozzolo, Roasio (VC) e Villa del Bosco (BI), estesa su di una superficie di ettari 69, 4 are, 85 centiare, per la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dal 2 dicembre 2011 alla Società R.M. – Ricerche Minerarie S.r.l.;

il comma 5 dell’art. 33 della l.r. 23/2016 che ha esteso l’obbligo di presentare la garanzia fidejussoria per il recupero ambientale anche alle concessioni di coltivazione di minerali appartenenti alla categoria delle miniere definita dal sopra citato R.D. 1443/1927;

l’istanza in data 01 dicembre 2016 con la quale la Società R.M. – Ricerche Minerarie S.r.l. (C.F. e P.I. 01283330023) con sede legale e amministrativa in Lozzolo (VC), Via Virauda 2, rappresentata legalmente dalla sig.ra Gianna Rosati nata a Costanzana (VC) il 26 gennaio 1954 (omissis) ha chiesto il rinnovo della Concessione Mineraria in località “Fornaccio” nel territorio dei Comuni di Lozzolo, Roasio (VC) e Villa del Bosco (BI), per la coltivazione di minerali di caolino e argille per porcellana e terraglia forte, per un periodo di 5 anni;

la polizza fidejussoria n. 2163662 del 3 aprile 2017 stipulata in ottemperanza al comma 5 dell’art. 33 della l.r. 23/2016 con beneficiario la Regione Piemonte, inviata in data 10 aprile 2017 al Settore regionale Polizia Mineraria, Cave e Miniere;

considerato che:

l'istanza è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 1 del 5 gennaio 2017 e affissa all'Albo Pretorio on line dei Comuni territorialmente interessati in data 5 gennaio 2017 per quindici giorni consecutivi e che sono state presentate opposizioni e osservazioni da parte di un gruppo di privati cittadini;

le suddette opposizioni riguardano aspetti di carattere ambientale soprattutto riguardanti l'utilizzo di rifiuti diversi da quelli estrattivi per il riempimento dei vuoti minerari;

la Delibera del C.C. di Lozzolo n. 5 del 16 gennaio 2017 ha espresso la contrarietà all'utilizzo di rifiuti diversi da quelli estrattivi per il riempimento dei vuoti minerari;

le risultanze del sopralluogo istruttorio del 14 febbraio 2017 e della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi il 17 febbraio 2017;

la Società R.M.-Ricerche Minerarie S.r.l. ha ritirato in data 16 dicembre 2016 la precedente istanza di variante al progetto di coltivazione e recupero ambientale che prevedeva la realizzazione di una discarica di rifiuti non pericolosi per il riempimento dei vuoti minerari e che nella riunione della Conferenza di Servizi del 17 febbraio 2017 ha dichiarato di rinunciare alla possibilità di utilizzare rifiuti contraddistinti dal codice CER per i lavori di riempimento e rimodellamento morfologico dell'area mineraria;

il progetto di coltivazione e recupero ambientale resta pertanto invariato ed è quello approvato con D.G.R. n. 21 - 2637 del 26 settembre 2011;

sono pervenuti i pareri favorevoli con prescrizioni espressi ai sensi del D.lgs. 42/2004 da:
-Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, VCO e Vercelli acquisito il 20 febbraio 2017, prot.n. 2491/A1906A;
-Settore regionale Territorio e Paesaggio acquisito il 3 marzo 2017, prot. n. 3227/A1906A;

sono pervenuti i pareri favorevoli con prescrizioni espressi ai sensi della l.r. 45/1989 da:
-Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli acquisito il 16 febbraio 2017, prot.n. 2347/A1906A;
-Settore regionale Geologico acquisito il 27 febbraio 2017, prot.n. 2885/A1906A;

la coltivazione del giacimento minerario costituito da caolino e argille per terraglia forte e porcellana che, a seguito della classificazione del R.D. 1443/1927, è patrimonio indisponibile dello Stato e riveste carattere di pubblica utilità in quanto fondamentale come materia prima indispensabile per l'industria (refrattari e manufatti in ceramica);

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

tutto ciò premesso:

vista la legge 16 maggio 1970, n. 281 "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario";

vista la Legge 30 luglio 1990, n. 221 "Nuove Norme per l'attuazione della politica mineraria";

vista la Legge 24 dicembre 1993, n. 537, relativa ad interventi correttivi di finanza pubblica;

visto il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382: “Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessione di coltivazione di giacimenti minerari, di interesse nazionale e di interesse locale”;

vista la Legge 23 dicembre 1994, n. 724, relativa a misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

visto il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali” e s.m.i.;

visti i D.D.P.P.C.M. 12 ottobre 2000, 13 novembre 2000 e 22 dicembre 2000 con i quali le funzioni amministrative in materia di miniere sono state conferite alle regioni;

vista la legge regionale 26 aprile 2000 n° 44 “Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;

visto l'articolo 14 della legge regionale 5 dicembre 2007 n. 22, che modifica l'art. 6 della l.r. 14/2006 (come da ultimo modificato dall'art. 2 della l.r. 9/2007), e conferma nell'ordinamento regionale, l'istituto delle “Tariffe del diritto di escavazione” a carico degli esercenti le cave o miniere, originariamente istituito dalla l.r. 21 aprile 2006 n. 14 “Legge finanziaria 2006”, a fronte dei pregiudizi all'ambiente e alle infrastrutture pubbliche derivanti dall'esercizio dell'attività estrattiva.

IL DIRIGENTE

Visto il D.lgs. n. 165/2001;
visto l'art. 17 della l.r. 23/2008;

DETERMINA

1. Alla Ditta R.M. – Ricerche Minerarie S.r.l., con sede legale e amministrativa in Lozzolo (VC), via Virauda 2, C.F. e .P.I. 01283330023, rappresentata legalmente dalla sig.ra Gianna Rosati, nata a Costanzana il 26 gennaio 1954, (omissis) è accordato il rinnovo della Concessione Mineraria denominata “Fornaccio” per minerali di caolino e argille per terraglia forte e porcellana per anni 5 dalla data della presente determinazione.

2. L'area di Concessione Mineraria, avente l'estensione di ettari 69, are 04 e centiare 85 (ettari sessantanove, are quattro, centiare ottantacinque) resta invariata ed è quella descritta nel verbale di delimitazione del 22 settembre 2011 unitamente alla monografia dei vertici ed indicata sul piano topografico alla scala 1:2500, allegati alla determina dirigenziale n. 614 del 2 dicembre 2011 per farne parte integrante.

3. Il titolare della concessione è tenuto ad ottemperare alle seguenti prescrizioni:

a) corrispondere il diritto annuo anticipato a decorrere dalla data della presente determina di 3014,90 €(euro tremilaquattordici/90), pari a euro 43,07 per ettaro o frazione di ettaro di superficie della concessione mineraria, che sarà introitato sul capitolo 31710 del bilancio 2017 (accertamento n.730/2017) mediante versamento sul Conto Corrente Postale n° 10364107 intestato alla “Tesoreria Regione Piemonte” o in alternativa mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario n. 40777516 intestato “Tesoreria Regione Piemonte” IBAN: IT94V0200801044000040777516, con

causale “Concessione mineraria “Fornaccio”, Comuni di Lozzolo, Roasio (VC) e Villa del Bosco (BI)”.

b) corrispondere ai comuni territorialmente interessati e alla Regione Piemonte le “Tariffe del diritto di escavazione” di cui all’art. 14 della l.r. 22/2007, secondo le modalità definite dalla DGR n. 7-8070 del 28 gennaio 2008 per l’importo successivamente aggiornato con la DGR n. 19-3642 del 18 luglio 2016 pari a €0,57 al m³ di materiale estratto nell’anno solare (di cui 70% spettanti ai Comuni e 30 % alla Regione Piemonte). Per la Regione Piemonte i versamenti devono essere effettuati sul capitolo di entrata numero 32485 denominato “Proventi derivanti dalle tariffe del diritto di escavazione (art. 14 L. R. n. 22/2007)” ed essere eseguiti con le modalità definite dalla citata DGR n. 7-8070 del 28 gennaio 2008.

I sopraccitati importi saranno aggiornati dall’Amministrazione Regionale come previsto dalle rispettive norme di riferimento.

c) dare corso ai lavori di coltivazione e di recupero ambientale secondo il programma e nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nella DGR n. 21 - 2637 del 26 settembre 2011 e nei suoi allegati, con particolare riferimento all’Allegato tecnico A e all’Allegato B, con la quale è stato espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto;

d) informare, ogni 12 mesi, il Settore regionale Polizia mineraria, cave e miniere sull’andamento dei lavori di coltivazione e sui risultati ottenuti;

e) conservare i campioni geologici rappresentativi dei terreni interessati dalle coltivazioni minerarie;

f) fornire ai funzionari del Settore regionale Polizia mineraria, cave e miniere tutti i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare i dati statistici e le informazioni che potranno essere richieste;

g) attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dall’Amministrazione competente, ai fini del controllo e della regolare esecuzione dei lavori, nonché della tutela dei pubblici interessi;

h) far pervenire al Settore regionale Polizia mineraria, cave e miniere , entro 3 (tre) mesi dalla data di ricevimento del presente atto, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione all’Ufficio del Registro Immobiliare.

4. Il titolare della concessione è tenuto ad ottemperare alle seguenti prescrizioni specifiche per la Concessione mineraria in oggetto:

a) rinnovare la convenzione tra il Comune di Lozzolo e la Ditta R.M. – Ricerche Minerarie S.r.l., relativa al miglioramento della viabilità della strada comunale di accesso alla miniera, stipulata in data 6 settembre 2011 ;

b) presentare entro 30 giorni dalla notifica della presente determinazione l’aggiornamento del Piano di gestione dei rifiuti minerali ai sensi del d.lgs. n. 117/2008;

c) presentare entro 30 giorni dalla notifica della presente determinazione un rilievo planoaltimetrico aggiornato dell’area autorizzata alla coltivazione e recupero ambientale, redatto a scala adeguata al progetto autorizzato e con evidenziati i confini dei Comuni interessati;

d) presentare ogni 12 mesi l’aggiornamento del rilievo di cui al precedente punto c);

e) ottemperare alle prescrizioni contenute nei pareri espressi ai sensi del D.lgs. 42/2004 e della l.r. 45/1989 che si allegano alla presente determinazione:

-parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, VCO e Vercelli acquisito il 20 febbraio 2017, prot.n. 2491/A1906A (Allegato 1);

-parere del Settore regionale Territorio e Paesaggio acquisito il 3 marzo 2017, prot. n. 3227/A1906A (Allegato 2);

-parere del Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli acquisito il 16 febbraio 2017, prot.n. 2347/A1906A (Allegato 3);

-parere del Settore regionale Geologico acquisito il 27 febbraio 2017, prot.n. 2885/A1906A (Allegato 4);

f) entro 6 mesi dalla notifica della presente determinazione presentare una variante al progetto, approvato ai sensi della l.r. 40/1998 con la DGR n. 21 - 2637 del 26 settembre 2011, che tenga conto delle prescrizioni impartite ai sensi della l.r. 45/1989 e ai sensi del d.lgs. 42/2004 contenute nella sopra richiamata nota della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, VCO e Vercelli;

5. Nel caso i possessori dei fondi si oppongano ai lavori di coltivazione, il titolare potrà rivolgersi al Prefetto della Provincia per la necessaria assistenza.

La presente determinazione verrà inviata a tutti gli Enti interessati al procedimento di rinnovo della Concessione.

La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

Ai sensi della Legge 241/1990, avverso la presente deliberazione può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di comunicazione e piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010.

Il Responsabile del Settore
Dott. Edoardo GUERRINI